



COMUNE DI SIMALA
PROVINCIA DI ORISTANO

Via Cagliari n° 1

C.A.P. 09090

Tel. 0783 / 97208 – 97209

fax 0783/97216

COD. FISC. 80030370953

e-mail -protocollo@comune.simala.or.it

pec -protocollo@pec.comune.simala.or.it

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
IN MODALITÀ TELEMATICA O C.D. MISTA

(approvato con deliberazione C.C. n.02 del 27.04.2022)

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali che si tengono mediante videoconferenza (totale o mista) da remoto, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza Covid- 19.

Le modalità contenute nel presente regolamento costituiscono un'alternativa allo svolgimento in presenza in aula delle sedute degli organi deliberanti, la cui facoltà e competenza è rimessa al Sindaco e dovrà risultare nell'avviso di convocazione che dovrà esplicitare in modo chiaro le modalità in cui si svolgono le riunioni degli organi deliberanti (presenza in aula o modalità telematica totale o c.d. mista).

Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2
Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

- a) pubblicità: le sedute degli organi collegiali di regola sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato quali le riunioni della Giunta, secondo quanto indicato all'articolo 13.
- b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza;
- c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni.

Art. 3
Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio Comunale;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4
Convocazione

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio Comunale mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica *istituzionale comunicato dai componenti membri del Consiglio Comunale dell'Ente*. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza o alla modalità mista qualora si ritenga opportuno anche su richiesta di ciascun *componente del Consiglio Comunale* o del segretario medesimo.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti dell'organo collegiale e/o segretario o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento generale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun componente od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle sedute dell'organo collegiale è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei componenti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute dell'organo collegiale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Sindaco e qualora possibile il Segretario comunale. In caso di impossibilità del Segretario ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.
2. I lavori del Consiglio Comunale sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento generale dell'Assemblea.
3. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 30 minuti, per consentire la effettiva partecipazione del componente dell'organo deliberativo impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale. Il Sindaco può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 30 minuti, per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta si osservano le prescrizioni del Regolamento generale.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti le deliberazioni all'ordine del giorno, il Sindaco si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai componenti e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 8
Sedute in forma mista

1. Le sedute dell'organo collegiale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

Art. 9
Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco invita i Componenti ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei componenti che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento.
2. Il Sindaco può autorizzare interventi da parte dei componenti del Consiglio o componenti esterni in relazione a determinati argomenti.
3. I Componenti ammessi intervengono previa ammissione del Sindaco, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10
Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il componente il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione o per alzata di mano;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
3. Il Sindaco, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'organo collegiale.

Art. 11
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in c.d. forma mista, i presenti e gli assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione.

Art. 12
Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo la decisione dell'organo deliberante di estenderla a chiunque per determinate questioni.

Art. 13
Protezione dei dati personali

1. La partecipazione da remoto può riguardare esclusivamente i componenti dell'organo collegiale, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14
Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio alle norme generali in materia;